

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 – Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economica patrimoniale e conseguente bilancio consolidato.

Regolarmente convocata per oggi 18 del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 18.30, sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>VICE SINDACO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>MASTROBATTISTA FRANCA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **P'Assessore** _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 2°, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, ed in particolare il comma 3, il quale dispone: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

RICHIAMATO altresì il DM 10 novembre 2020, ed in particolare l'Allegato A, in base al quale la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, e che tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL;

DATO ATTO che il Comune di Lenola ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, calcolato ai sensi dell'art. 156 comma 2 TUEL (dato ISTAT al 31/12 del secondo esercizio precedente);

RITENUTO pertanto, ai sensi della normativa richiamata, di esercitare la facoltà, a decorrere dall'anno 2020, di non tenere la contabilità economica patrimoniale, né di predisporre il bilancio consolidato, in quanto lo svolgimento di detti adempimenti richiede impiego di risorse tecniche, finanziarie ed umane sproporzionate rispetto alle informazioni aggiuntive rilevabili dagli adempimenti medesimi, considerate le dimensioni dell'ente;

DATO ATTO che la scelta di cui al punto precedente rimarrà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa scelta espressamente adottata dalla Giunta Comunale, ovvero a seguito di modifica normativa che reintroduca gli obblighi di tenuta della contabilità economica patrimoniale e di redazione del bilancio consolidato in capo agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 2023;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

ad unanimità dei voti

• **DELIBERA**

DI ESERCITARE, ai sensi degli art. 232 e 233bis TUEL, la facoltà, a decorrere dall'anno 2020, di non tenere la contabilità economica patrimoniale, né di predisporre il bilancio consolidato, in quanto lo svolgimento di detti adempimenti richiede impiego di risorse tecniche, finanziarie ed umane sproporzionate rispetto alle informazioni aggiuntive rilevabili dagli adempimenti medesimi, considerate le dimensioni dell'ente.

DI DARE ATTO che la scelta di cui al punto precedente rimarrà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa scelta espressamente adottata dal Consiglio Comunale, ovvero a seguito di modifica normativa che reintroduca gli obblighi di tenuta della contabilità economica patrimoniale e di redazione del bilancio consolidato in capo agli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Con medesima votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 18 Maggio 2021



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 409 del Comune il 19 MAG 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 19 MAG 2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 18 Maggio 2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 18 Maggio 2021

IL RESPONSABILE

F.to Assunta Rosato

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì

IL RESPONSABILE

F.to Assunta Rosato

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE